

Comune di Castelletto Sopra Ticino

Provincia di Novara

Piazza F.lli Cervi 9 – 28053 Castelletto Sopra Ticino

☎ 0331.971000 - 📠 0331.971053

Contatto mail: areavigilanza@comune.castellettosopraticino.no.it

Profilo committente: www.comune.castellettosopraticino.no.it

PEC: castellettosopraticino@pec.it

Protocollo generale **003538** Numero progressivo Ordinanze **09/2017**

OGGETTO : divieto di fumare nei giardini, nei parchi pubblici, nelle aree scolastiche all'aperto nelle zone opportunamente segnalate del territorio del Comune di Castelletto Sopra Ticino, ovvero nelle aree destinate al gioco dei bambini

IL SINDACO

PREMESSO che :

- il fumo di tabacco è tra i più gravi problemi di salute pubblica al mondo rappresentando una delle principali cause di morte e di disabilità tra la popolazione;
- il "trend" dei fumatori risulta in aumento tra i giovani e i bambini costituiscono un terzo della percentuale dei fumatori passivi;
- anche il fumo passivo è un fattore nocivo per la salute e rappresenta un fenomeno preoccupante in considerazione del grande numero di persone che vi sono esposte;
- secondo i più recenti dati della Commissione europea un terzo degli europei fuma mettendo a repentaglio la propria vita e quella di altre persone esposte al fumo passivo tanto che ogni anno migliaia di non fumatori muoiono per effetto di tale esposizione;

RILEVATO che :

- il programma "Guadagnare salute", strategia multidisciplinare per la promozione della salute, approvata dal Consiglio dei Ministri il 16 febbraio 2007 coinvolge anche i governi locali nell'adozione di iniziative per contrastare i comportamenti nocivi che creano malattie e che, per l'effetto, pesano sui sistemi sanitari e sociali;
- il Comune di Castelletto Sopra Ticino, in tale ambito, intende promuovere comportamenti responsabili e consapevoli che contribuiscano a rendere la città più vivibile e pulita, a misura di tutti gli abitanti e con particolare attenzione alle fasce protette, deboli o

svantaggiate; appare ora necessario, anche nel solco tracciato dalla normativa vigente volta ad un crescente impegno contro il fumo passivo, adottare strategie che privilegino e favoriscano scelte a tutela della salute e scorragino, nel contempo, il fenomeno del fumo di sigarette;

CONSIDERATO che, in particolare, al fine di garantire una maggiore tutela della salute, appare di primaria importanza, oltre che assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di fumo nei locali chiusi, prevedere una più stringente regolamentazione sul fumo anche in relazione alle aree all'aperto con particolare riferimento ai luoghi frequentati da minori e da donne in stato di gravidanza;

CONSIDERATO, inoltre :

- che la Corte Costituzionale in due importanti sentenze (n. 202/91 e n. 399/96) ha affermato il principio che, *"ove si profili un contrasto tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti, che non hanno diretta copertura costituzionale, deve darsi prevalenza al primo"*
- che nessun dubbio sussiste in merito al fatto che l'interesse pubblico primario di tutte le amministrazioni pubbliche, in applicazione dei principi costituzionalmente garantiti, consista nel garantire la sicurezza e la salute dei propri cittadini;
- che l'imposizione di divieti e di limitazioni già esistenti nei luoghi di lavoro e nei locali aperti al pubblico ha senza dubbio ridotto l'esposizione al fumo passivo ed il numero di sigarette fumate quotidianamente oltre che aumentare il numero di fumatori che smettono di fumare;
- che per ampliare e rafforzare il sistema delle tutele della salute occorre procedere ad estendere il divieto di fumo ai parchi, aree verdi scolastiche e giardini pubblici, dove si registra maggiormente la presenza di bambini, garantendo loro l'utilizzo degli spazi verdi e delle aree gioco dedicate lontano dai rischi derivanti dall'esposizione al fumo passivo di sigaretta;
- che il divieto di fumare nei giardini e parchi pubblici, nelle aree dedicate al gioco dei bambini, riguarda un ambito territoriale circoscritto e ben delimitato e, quindi, congruo rispetto alle finalità e non irragionevolmente indeterminato;

DATO ATTO che al problema del fumo è strettamente connesso quello dell'inquinamento originato dai mozziconi gettati nelle aree pubbliche della città, ritenuti particolarmente nocivi a causa dell'alto contenuto di sostanze tossiche;

RICHIAMATA altresì la Circolare del Ministero della salute 4 febbraio 2016;

RITENUTO quindi necessario adottare provvedimenti finalizzati alla protezione dei bambini e dei giovani dal tabacco e alla salvaguardia del diritto alla salute anche in ambienti aperti, quali i giardini e parchi cittadini, con ciò contribuendo al miglioramento della qualità della vita ed alla tutela della salute anche da fenomeni potenzialmente inquinanti;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ;

VISTO l'art. 7bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che stabilisce i limiti edittali delle sanzioni per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali;

ORDINA

1. E' fatto divieto di fumare nelle aree destinate al gioco dei bambini nei giardini, nei parchi pubblici, nelle aree scolastiche all'aperto e comunque in tutte le aree debitamente segnalate con adeguata segnaletica verticale del territorio del Comune di Castelletto Sopra Ticino;
2. E' altresì vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sulle aree pubbliche e sulle aree soggette all' uso pubblico.

AVVISA CHE

- a) L'inosservanza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lvo 18 agosto 2000 n° 267 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all' Autorità Giudiziaria.
- b) Agli Agenti della Polizia Locale ed agli Agenti ed Ufficiali di P.G. è demandato di far osservare la presente Ordinanza.
- c) che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on line.

Castelletto Sopra Ticino, lì 8 febbraio 2017



IL SINDACO

Matteo Besozzi

